

**PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELLA Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del
demanio marittimo.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa in materia di demanio marittimo sulla permanenza delle strutture balneari per l'intero anno attualmente vigente è dettata dagli artt. 9 e 12 della legge regionale n. 17 del 2005.

L'art. 9 comma 5 prevede che, ove le condizioni e lo stato dei luoghi lo consentono, i comuni possono autorizzare il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno.

L'art. 12 stabilisce che il Piano comunale di spiaggia individua le aree demaniali marittime ove le opere possono permanere per l'intero anno.

Dal combinato disposto di queste due disposizioni emerge che, se i comuni non sono dotati di Piano spiaggia vigente non possono rilasciare autorizzazioni (concessioni demaniali marittime) per il mantenimento annuale delle strutture degli stabilimenti balneari.

Il problema riguarda, oggi, la possibilità da parte dei titolari di stabilimenti balneari di poter mantenere le strutture per tutto l'anno anche in mancanza di Piano spiaggia.

Occorre tener presente a tal proposito che i comuni e le province competenti avrebbero dovuto da anni adottare ed approvare i piani, sicchè c'è un ritardo di anni nella pianificazione che non può ricadere sempre sui privati, negando qualsiasi istanza, così come sta avvenendo di fatto, in un periodo storico particolare di grave crisi economica che potrebbe essere attenuata per tali operatori, adottando un provvedimento normativo di deroga, che consenta agli operatori turistici di rilanciare il "turismo del mare" anche dopo la fine della stagione estiva.

Ciò potrebbe avvenire intervenendo sulla legge regionale n. 17 del 2005, che si prevede di modificare solo parzialmente con la previsione di una deroga speciale al Piano Comunale di Spiaggia e stabilendo che, anche in mancanza di PCS (Piano Comunale di Spiaggia), si può autorizzare il mantenimento delle strutture degli stabilimenti per l'intero anno purchè siano rispettati alcuni parametri: 1) lo stato dei luoghi lo consenta; 2) il concessionario si impegni a svolgere l'attività economica; 3) il concessionario sia in regola con il pagamento del canone e dell'addizionale regionale; 4) non permangano occupazioni abusive sul demanio marittimo; 5) vengano acquisiti gli altri pareri e/o autorizzazioni sul mantenimento annuale delle strutture degli stabilimenti balneari, soprattutto quella paesaggistica.

Tale intervento è auspicabile considerando la possibilità di utilizzare le strutture balneari oltre il periodo estivo in una terra come la Calabria che regala giornate di sole e bel tempo anche in pieno inverno.

Tale modifica andrebbe a conciliare due contrapposte esigenze: quello della tutela del paesaggio, assicurata dal fatto che solo le strutture pienamente rispettose dell'ambiente possono essere realizzate sui nostri preziosi litorali; e quello della libera iniziativa economica, poiché gli operatori di un settore strategico per il nostro territorio potranno esercitare la propria attività senza incorrere in limitazioni temporali legate in modo automatico alla stagionalità: un profilo che ha sin qui causato loro pesanti penalizzazioni economiche.

Il dispositivo comprende un comma di modifica con la previsione di una deroga speciale al Piano Comunale di Spiaggia.

La modifica concerne l'art 9 comma 5 di tale Legge, nella parte in cui, tra i requisiti per poter mantenere le strutture balneari tutto l'anno, occorre specificare la possibilità di mantenimento di tali strutture "anche in mancanza del Piano Comunale di Spiaggia".

Occorre altresì aggiungere un ulteriore comma nell'art 12, che richiama la deroga prevista all'art. 9 comma 5. Nella parte che prevede la previsione da parte del Piano comunale di spiaggia delle aree per le quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere, occorre specificare che per quanto concerne le strutture balneari, l'annualità possa avvenire anche in mancanza del Piano comunale di spiaggia, purchè vi sia il rispetto di tutte le condizioni dell'art 9 comma 5, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Le modifiche normative non implicano impegno di spesa e/o copertura finanziaria trattandosi di disposizioni meramente ordinamentali di intervento su una legge regionale vigente, senza produrre impatto sulla finanza regionale. Si tratta semplicemente dell'introduzione di una deroga speciale (per finalità di incremento del turismo del mare - blue economy) alla normativa vigente sul mantenimento degli stabilimenti balneari, durante tutto l'anno solare, in mancanza di uno strumento di programmazione urbanistica (Piano spiaggia), purchè siano rispettati alcuni parametri e sia fornita la compatibilità ambientale dell'opera.

Pertanto si propongono le seguenti modifiche al testo di legge così *infra* schematizzate:

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Articolo 1
(Modifica all' articolo 9 comma 5)

L'articolo 9 comma 5 viene così riformulato: *“Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, qualora il concessionario si impegni a svolgere attività economica e sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale; e purchè venga acquisito il parere in materia paesaggistico-ambientale possono permanere anche per l'intero anno, anche in assenza del Piano Comunale di spiaggia, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.”*

Articolo 2
(Modifica all' articolo 12)

All'articolo 12 comma 5 viene aggiunto il seguente comma 4: *“ Le previsioni precedenti non trovano applicazione nel caso della deroga prevista all'articolo 9 comma 5 in assenza del Piano Comunale di spiaggia”*

Articolo 3
(Clausola di neutralità finanziaria)

Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA
GRUPPO FORZA ITALIA
Il Presidente
On. Alessandro Nicolò